



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 700 c.p.c. nel giudizio iscritto al N.R.G. 54764/2020 , promosso da:
nato in NIGERIA in data
rappresentato e difeso dall'avv. DE NICOLA ARMANDO MARIA.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Generale dello Stato.

RESISTENTE

premessi che

con ricorso ex art 700
[redacted], cittadino della Nigeria, ha rappresentato di essersi più volte recato in Questura senza riuscire ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno quale richiedente asilo e di aver impugnato il diniego di protezione internazionale della Commissione di Foggia avanti al Tribunale di Bari (R.G. n. 12074/2019) che ha concesso la sospensione cautelare del provvedimento;
con decreto è stata disposta la trattazione scritta del giudizio con termine per note;
con note del 30.11.20 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.

parte resistente con note del 10.12.20 ha rappresentato di aver provveduto a fissare un appuntamento per il rilascio del titolo di soggiorno per richiesta asilo in data 18.12.2020 evidenziando come la situazione pandemica ha inciso direttamente sul fisiologico svolgimento delle procedure amministrative e sul quotidiano operare degli uffici competenti, soprattutto per quelli a diretto contatto con l'utenza, non compatibile con le misure di contingentamento e prevenzione che la diffusività del contagio ha imposto;

considerato che

il ricorrente, cittadino nigeriano, risulta avere impugnato il diniego di protezione internazionale della Commissione Territoriale di Foggia avanti al Tribunale di Bari (vedi documentazione in atti) che ne disposto la sospensione;

il ricorrente, quindi, si trova nella condizione di richiedente asilo che, ai sensi della normativa processuale e sostanziale applicabile alla sua situazione, ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo;

parte resistente non ha contestato il diritto al rilascio del permesso quale richiedente asilo rappresentando di aver all'uopo fissato un apposito appuntamento;

l'ammissione del ricorrente al patrocinio dello Stato consente la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Ordina alla Questura di Roma di procedere in favore del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo ove non già fatto.

Spese compensate.

Si comunichi.

Roma, 11.12.20

Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio